



Procura Generale della Repubblica

Bologna

Segreteria particolare del Procuratore Generale

E-mail: pg.bologna@giustizia.it - PEC: prot.pg.bologna@giustiziacert.it

Tel. 051 201528

Prot.n. **2039**/ 2022

Bologna, 23 marzo 2022

Ai Signori Sostituti Procuratori Generali
Sede

e.p.c. alla Signora Dirigente
Sede

Ai Signori Procuratori della Repubblica
del Distretto

Al signor Presidente URCOFER
Sede

Ai Signori Presidenti dei C.O.A.
del Distretto

e, p.c. Al Sig. Presidente della Corte d'Appello
Sede

Ai Signori Presidenti di Sezione della Corte
d'Appello di Bologna

OGGETTO: Criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza del giudizio di appello (art. 599 bis, comma 4 cod. proc. pen.).

Come è noto, il tre agosto 2017 è entrata in vigore quella parte della legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha introdotto nel nostro codice di rito il concordato con rinuncia ai motivi d'appello.

Il Progetto Organizzativo attualmente in vigore (n. 160/2021 di data 22.07.2021, come modificato ed integrato con il decreto – che allego – a firma della scrivente n° 39-40/2022) ha dettato *Criteri per il concordato in appello* inseriti nel corpo del Progetto (da pagina 9 a pagina 11) che in questa sede s'intendono integralmente richiamati, con esclusione del punto 11) nella parte in cui viene indicato in giorni quindici rispetto all'udienza quale termini in cui *saranno favorite le istanze*, termine modificato in giorni sette.

E' appena il caso di ricordare che il Legislatore ha disciplinato l'istituto prevedendo innanzitutto - con la nuova disposizione di cui all'art. 599 bis c.p.p. - che la Corte d'Appello possa decidere sulla richiesta di concordato "in camera di consiglio" operando nella fase antecedente l'apertura del dibattimento.

Tale modalità applicativa è - allo stato – la regola stante la vigenza del regime di trattazione cartolare dei processi in grado d'appello.

Mentre, per la fase successiva all'apertura del dibattimento; ha previsto (cfr. il nuovo comma 1 bis dell'art. 602 c.p.p.) la possibilità della reiterazione della richiesta di concordato nel corso dell'udienza senza fissare un termine "ad quem", per cui si deve ritenere che la richiesta possa essere effettuata fino all'apertura della discussione, nel caso in cui una o le Parti richiedano la trattazione orale, sempre allo stato.

La opzione normativa di rendere possibile la richiesta di concordato in un arco di tempo così lungo e perfino alle soglie della richiesta discussione finale, rende evidente l'intento deflattivo sui processi di appello perseguito dalle nuove disposizioni.

In tale ottica sarebbe auspicabile, al fine di potenziare massimamente il suddetto effetto deflattivo, che le richieste di concordato fossero proposte con anticipo rispetto alla fissazione del dibattimento, in modo che la Corte possa esaminare l'istanza in camera di consiglio (con risparmio, per le cancellerie, dell'espletamento di tutti gli atti prodromici alla fissazione dell'udienza, oltre che con azzeramento dei tempi lunghi di fissazione della udienza stessa).

In questa prospettiva è, dunque, auspicabile che "normalmente" le istanze di concordato vengano proposte a questa Procura Generale prima che il processo venga fissato sul ruolo della Corte d'Appello.

Quanto al termine da osservare ed alle modalità da adottare per consentire agli avvocati di individuare il momento migliore per il deposito della richiesta di concordato, sarebbe opportuna, a ben vedere, la stipula di appositi protocolli di intesa con i Consigli degli Ordini degli Avvocati e con le Camere Penali.

A parte le considerazioni che precedono, con riferimento ai limiti di applicazione soggettivi introdotti al concordato in appello (cfr. comma 2 dell'art. 599 bis c.p.p.), i Procuratori della Repubblica del Distretto sono invitati a vigilare sui Sostituti del proprio Ufficio affinché verifichino con attenzione se sussistono le condizioni per richiedere al Giudice la

dichiarazione di abitudine, professionalità o tendenza a delinquere nei confronti degli imputati passibili di condanna.

I Procuratori della Repubblica, inoltre, potranno segnalare alla Procura Generale quei processi in relazione ai quali si ritiene di dovere raccomandare particolare cautela nel valutare se prestare - ed a quali condizioni - il proprio consenso ad eventuali richieste di concordato in appello.

Quanto ai Sostituti Procuratori Generali, diretti destinatari delle linee guida che seguono, si osserva che, pur garantendo la norma di cui in oggetto la loro piena autonomia in udienza (ai sensi dell'art. 53 c.p.p.), non potranno sottrarsi, nei limiti in cui il caso concreto lo consenta, al dovere di adeguarsi ai criteri di cui al presente provvedimento.

Tali criteri, infatti, sono stati dettati in adempimento di una precisa disposizione di legge allo scopo di garantire il principio di uniformità dell'esercizio dell'azione penale in ambito distrettuale; principio sulla cui attuazione lo stesso Procuratore Generale ha il compito di vigilare ex art. 6 D.lgs. n. 106/2006.

E' stato peraltro introdotto (vedasi decreto n. 39 del 28.01.2022, esecutivo con successivo decreto n. 40 di pari data, che allego) il criterio secondo cui la scrivente esamina previamente, apponendovi il visto, le istanze depositate, rimettendole alla valutazione del PG d'udienza, il quale ha il dovere di riferire alla medesima scrivente il caso in cui, a seguito di mancato consenso iniziale, la Difesa abbia riproposto nuova istanza.

Saranno pertanto eliminati i punti 13) e 14) dei Criteri allegati in quanto l'istanza è comunque vistata dal Procuratore Generale

L'art. 599 bis, comma 4° c.p.p., ai fini della *"emanazione dei criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero in udienza"* da parte del Procuratore Generale, fa riferimento alla *"tipologia dei reati"* ed alla *"complessità dei procedimenti"* senza fornire ulteriori specificazioni; né dai lavori preparatori possono trarsi elementi utili a meglio interpretare il pensiero del legislatore.

Con riferimento alla tipologia dei reati, per quanto possa apparire scontato, è bene precisare che non compete a questo Procuratore Generale escludere dal concordato tipologie di reato ulteriori rispetto a quelle già individuate dal legislatore al comma 2° dell'art. 599 bis c.p.p., essendo questo potere di scelta riservato dal nostro ordinamento esclusivamente al "potere legislativo".

L'unica interpretazione ragionevole della normativa è, pertanto, che questo Procuratore possa prendere in considerazione particolari tipologie di reato (eventualmente anche in relazione ad uno specifico circondario) per dettare in relazione ad esse criteri particolari ai fini della prestazione del consenso.

Allo stato si ritiene opportuno ancorare la disponibilità al concordato del Pubblico Ministero alla maggiore gravità del reato considerata sia in astratto sia in concreto (ex art. 133 c.p.),

all'allarme sociale suscitato, alla natura degli interessi lesi ed alla capacità a delinquere dell'imputato.

Nel caso di processi definiti in primo grado con il rito abbreviato, se non si vuole snaturare la natura deflattiva del nuovo istituto trasformandola in premiale contro la volontà del legislatore, dovrà tenersi una certa cautela.

Dovrà, inoltre, tenersi conto di eventuali sollecitazioni provenienti dalla Procura di primo grado con riferimento a singoli processi in relazione ai quali venga motivatamente segnalata l'opportunità di adottare criteri di particolare rigore nel valutare se ed a quali condizioni prestare il consenso alle richieste di concordato in appello, ovvero informare la Procura circondariale.

Con riferimento al requisito della complessità dei processi richiamato dalla norma in esame, si osserva che si tratta di una valutazione che deve essere riferita ad un giudizio prognostico sulla possibile evoluzione del processo d'appello in relazione alla difficoltà di analisi ed interpretazione delle questioni di fatto e di diritto sottoposte alla attenzione del giudice di secondo grado.

La valutazione sulla opportunità di prestare il consenso dovrà anche tenere conto del tempo occorrente per giungere alla definizione del processo – ritenuto complesso – con sentenza definitiva senza rischiare il decorso della prescrizione.

Per stabilire se un processo può essere ritenuto o meno complesso non può essere sufficiente il riferimento al dato numerico degli imputati o a quello delle imputazioni, poiché, giusto per fare un esempio, un processo per omicidio, anche a carico di una sola persona, può essere oltremodo complesso, mentre può risultare di semplice definizione un processo a carico di molte persone (e con numerose imputazioni) con motivi di appello che riguardano soltanto il "quantum" della pena.

In tal senso sarà eliminato il punto 10) dei Criteri allegati (di cui in premessa).

In altri termini, si tratta di una valutazione in ordine alla quale non è possibile in questa sede fornire criteri più precisi, occorrendo una disamina caso per caso che, nella fattispecie di più difficile definizione, potrà essere oggetto di opportuna interlocuzione con il Procuratore Generale e con il Procuratore della Repubblica circondariale.

Il Procuratore Generale f.f.
Lucia Musti- Sostituto
